FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 082/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 25 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S. SIG. LOMBARDO PEPPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMI 1, 2, 3 N.O.I.F. (NOTA PROT. 11.857 DEL 23/2/2015 PROC. 8 PF 14/15) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015)
- 2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., A.S.D. REAL CASALE AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA €760,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE;
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CARICO DEI CALCIATORI, ALLO STATO TESSERATI A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASALE: AMATO MARCO, CACCAMISI KEVIN JUNIOR, GLORIOSO ROBERTO, LEANZA GIANFRANCO, LEMBO FEDERICO, PITINGARO LUIGI, BASILOTTA DANIELE, BUEMI VINCENZO, CATANESE GIUSEPPE, COLOMBO ALBERTO ROSARIO, CONSALES CRISTOFARO, COSTA NICOLÒ, GAGLIANO ANTONINO, MARSALA SALVATORE, MINEO ROSARIO, TEMPRA PIETRO, TERRANA ROSARIO;
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CARICO DEI CALCIATORI, ALLO STATO TESSERATI POL.D. LASACARI, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATI A.S.D. REAL CASALE: DI FIORE SANTO, GLORIOSO LUCA,

RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 43, COMMI 1, 2, 3 N.O.I.F. (NOTA PROT. 11.857 DEL 23/2/2015 - PROC. 8 PF 14/15) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015)

La C.F.A. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S., come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Lombardo Peppino e dalla società A.S.D. Real Casale di Campofelice di Roccella (Palermo), li dichiara inammissibili.

Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.

3. RICORSO SIG. AMELIA STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 3 DALL'ESERCIZIO DI ARBITRO EFFETTIVO INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMI 1, 2, 3 LETT. A) ED H) REGOLAMENTO A.I.A. (NOTA 608/1153 PF 13 14/MS/VDB DEL 30.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 271/LND del 29.5.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Amelia Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4. RICORSO A.S.D. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE DI MESI 4 AL SIG. CLAUDIO FEDERICO, ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ;
- AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F. (NOTA N. 9276/175 PF13-14/AM/MA DEL 20.4.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015)
- 5. RICORSO A.S.D. STAGNI DI OSTIA AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. DANIELE PERSI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;
- AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F. (NOTA N. 9276/175 PF13-14/AM/MA DEL 20.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015)

La C.F.A. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5) come sopra rispettivamente proposti dalla società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. di Roma e dalla società A.S.D. Stagni di Ostia di Roma, li respinge. Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.

IL PRESIDENTE Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 25 giugno 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio